

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 524

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONATO, PISTOIA, COVELLO, NAPOLI,
COVIELLO, LAZZARO e DE MATTEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1992

Interventi per lo sviluppo della Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — La presentazione dell'unito disegno di legge scaturisce dall'urgente necessità di non procrastinare, anche in questa XI legislatura, la definizione di un provvedimento tanto atteso dalla regione Calabria, già oggetto di iniziative legislative a stralcio da parte dei Governi Forlani, Spadolini, Craxi, Fanfani, Gorla. Si tratta di un provvedimento che si appalesa come strumento per la difesa idrogeologica del suolo calabrese, territorio come sempre sottoposto alle ricorrenti alluvioni e mareggiate, e per lo sviluppo economico e sociale della Regione.

È un provvedimento, tra l'altro, che — già approvato dal Senato nel 1985 (atto Senato n. 1000, poi atto Camera n. 3197) — non è

stato approvato dalla Camera ed è decaduto con la fine della IX legislatura.

È, altresì, un provvedimento che, per iniziativa governativa e per iniziativa parlamentare (rispettivamente atto Camera n. 2052 e n. 1366, poi atto Senato n. 1385), è stato riproposto nella scorsa X legislatura ottenendo l'approvazione della Camera, ma non quella del Senato per la sopraggiunta fine della legislatura.

Si è sempre avuto modo di evidenziare al Governo e al Parlamento la grave situazione socio-economica della regione Calabria, oggi attestata agli ultimi posti per quanto riguarda il prodotto *pro capite* e per occupati, il tasso di attività, quello di occupazione, il livello di industrializzazione

e la produzione agricola per addetto. Il basso tasso di occupazione involge, inoltre, più che in altre regioni, le categorie giovanili. In questi ultimi anni si sono manifestate fortissime infiltrazioni di natura delinquenziale, che devono trovare argine in un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni. L'obiettivo precipuo del presente disegno di legge (che, peraltro, muove dal lavoro che la 5ª Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, aveva definito) è quello di delineare un complesso di interventi di natura strutturale e finanziaria, la cui realizzazione consentirà di incidere profondamente sull'esistente stato di crisi della Calabria e di promuovere, nel rispetto delle riconosciute autonomie regionali, lo sviluppo sociale ed economico di un'area tra le più trascurate del Paese.

In particolare, con l'articolo 1 del disegno di legge si prevede che alla predisposizione ed alla realizzazione delle opere idrauliche sugli «ecosistemi unitari» dei bacini della Calabria venga preposta una unica autorità di bacino di rilievo nazionale. Ciò per un migliore raccordo dell'intervento dello Stato e della Regione, oltre che per un migliore coordinamento delle attività programmatiche predisposte in sede regionale. Per le medesime esigenze di coordinamento, è altresì previsto (comma 2) che per quanto concerne i bacini interregionali dei fiumi Sinni, Noce e Lao il comitato istituzionale dell'autorità di bacino della Calabria venga integrato con la partecipazione del presidente della giunta regionale della Basilicata.

L'articolo 2 (commi 1 e 2) prevede espressamente che gli interventi di rimboschimento e di riconversione boschiva, da attuarsi in economia per amministrazione diretta, e gli altri interventi di assetto idrogeologico e di irrigazione, da affidarsi in regime di concessione amministrativa, debbano essere realizzati mediante l'impiego degli operai forestali iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442. In particolare, la disciplina che si propone intende risolvere

re l'annoso problema dell'impiego della manodopera cosiddetta «forestale», che grava ora sulla gestione diretta degli organismi controllati dalla Regione, conferendo un assetto produttivo ed economico alle loro attività, e consentendo sia l'utilizzazione diretta di detto personale per lavori in economia, sia il trasferimento di parte del personale stesso alle imprese affidatarie dei lavori.

Per le finalità in questione è stata prevista (comma 5) la concessione in favore della regione Calabria di un contributo speciale di complessive lire 3.600 miliardi nel periodo 1992-1999, in aggiunta alle risorse che si rendono disponibili per lo scopo sulla base di altre legislazioni vigenti, prima fra tutte la legge 18 maggio 1989, n. 183, in materia di difesa del suolo.

Nel contesto degli interventi di sostegno regionale si è ritenuto tra l'altro indispensabile prevedere appositi finanziamenti per il definitivo trasferimento dei centri abitati di cui alla legge speciale 28 marzo 1968, n. 437, ed al completamento delle relative opere (articolo 3, commi 1 e 2). Ciò, nella considerazione che la mancata consegna degli ulteriori lavori di completamento ed il definitivo avvio della gestione dei servizi attinenti alle opere trasferite comporterebbero sicuramente pesanti penali a carico della Regione oltre che deludere le legittime aspettative dei comuni interessati, da troppo tempo disattese. Per tali ragioni, si è inteso autorizzare, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 marzo 1970, n. 281, l'erogazione di un contributo straordinario in favore della Regione, quantificato in lire 8,22 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 5,22 miliardi per l'anno 1993.

La nuova disciplina introdotta dalla recente legge 6 dicembre 1991, n. 394, «legge quadro sulle aree protette», ha dettato i principi fondamentali per la istituzione e gestione delle aree naturali protette in un contesto organico di interventi volti a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. Il conseguimento degli obiettivi della predetta normativa impone di varare una parallela e preliminare opera di riorga-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nizzazione territoriale e gestionale delle aree protette del Parco nazionale della Calabria, del Parco dell'Aspromonte e dell'ente autonomo Parco del Pollino, che, come è noto, si dibattono oggi in una grave situazione di crisi finanziaria.

Per quanto precede, proprio al fine di consentire un riequilibrio finanziario dei predetti soggetti e la realizzazione di nuove opere di salvaguardia e valorizzazione, si è inteso autorizzare in favore di detti parchi (articolo 3, commi 3 e 7) l'erogazione di contributi destinati sia alle esigenze di funzionamento che a quelle di investimento.

Con l'articolo 4 vengono poi stabilite le procedure relative alla predisposizione del piano triennale di sviluppo della Regione, che dovrà contenere, tra l'altro, le priorità alle quali saranno chiamate ad attenersi le Amministrazioni dello Stato nella realizzazione dei propri interventi, con particolare riguardo ai settori della viabilità, dei trasporti e delle comunicazioni. Il piano dovrà essere predisposto dalla Regione entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge e successivamente approvato dal CIPE. In caso di ritardo nella predisposizione del documento, alla sua redazione provvederà il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per l'attuazione del piano di sviluppo regionale è autorizzata, per gli anni

1993-94, la complessiva spesa di lire 883 miliardi. Nella medesima prospettiva si prevede inoltre la concessione alla regione Calabria di un ulteriore contributo speciale di lire 120 miliardi per gli anni 1992-94, destinati ad aumentare il capitale sociale della società finanziaria regionale (articolo 4, commi 5 e 6).

Con l'articolo 5, si provvede a dare riconoscimento giuridico, in termini di formale e piena autonomia, alla realtà costituita dalle Facoltà di medicina e chirurgia, di giurisprudenza e di farmacia, al momento operative nella città di Catanzaro quali sedi decentrate dell'università di Reggio Calabria.

È appena il caso di segnalare che l'istituzione dell'università di Catanzaro consentirà di realizzare un più razionale assetto delle attività amministrative e di studio che fanno capo alle predette facoltà, senza peraltro determinare l'insorgere di nuovi o maggiori costi in quanto è previsto l'utilizzo delle strutture e del personale già al momento disponibili.

La norma di copertura finanziaria del disegno di legge (articolo 6) dispone che all'onere complessivo per lo Stato, si provveda nei limiti delle somme all'uopo predisposte con gli specifici accantonamenti di fondo speciale previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorità di bacino della Calabria)

1. Ai bacini dei corsi d'acqua della Calabria che sfociano nel versante ionico e in quello tirrenico è preposta un'unica autorità di bacino di rilievo nazionale che è istituita e opera ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui alle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 7 agosto 1990, n. 253.

2. Per i bacini dei fiumi Sinni, Noce e Lao, classificati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, come bacini di rilievo interregionale, il Comitato istituzionale dell'autorità di bacino della Calabria è integrato con la partecipazione del presidente della giunta regionale della Basilicata, ovvero di un assessore da lui delegato.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte del comitato istituzionale dell'autorità di bacino di cui al comma 1.

4. L'autorità di bacino della Calabria ha sede presso il provveditorato delle opere pubbliche della Calabria.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi dell'autorità di cui al comma 1 ai sensi delle leggi ivi indicate e alla verifica degli elaborati di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nonchè all'adeguamento degli strumenti già messi in atto in applicazione di detta legge e della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Ai fini della redazione del piano di bacino, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Ministro dell'ambiente trasmettono all'autorità di bacino della Calabria i dati e le informazioni raccolti anche in relazione agli accordi di programma che abbiano pertinenza nel settore.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 363 milioni annue a decorrere dall'anno 1992.

Art. 2.

(Attuazione degli interventi)

1. Gli interventi di rimboschimento di riconversione boschiva e quelli riguardanti manufatti in terra e materiale vegetale interessanti la stabilità delle pendici, gli interventi nei corsi d'acqua delle parti più alte dei bacini non eseguibili a misura, nonché le opere civili di limitata entità strettamente complementari alla esecuzione ed alla gestione delle attività di rimboschimento e di riconversione boschiva sono eseguite in economia per amministrazione diretta mediante l'impiego dei soli operai idraulico-forestali iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442. A tal fine la Regione provvede alla emanazione di un apposito regolamento di disciplina di detti lavori eseguiti in economia, diretto in particolare a precisare le modalità del pagamento dei salari direttamente agli interessati, nonché gli acquisti dei materiali occorrenti.

2. I lavori riguardanti gli interventi e le opere di assetto idrogeologico e di irrigazione delle acque non indicati nel comma 1 sono affidati mediante licitazione privata, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge 13 settembre 1982, n. 646, al decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, alla legge 23 dicembre 1982, n. 936, alla legge 19 marzo 1990, n. 55, alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, come modificata dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, nonché al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. Le imprese affidatarie dei lavori debbono prioritariamente far ricorso agli operai iscritti negli elenchi indicati al comma 1 del presente articolo. Ad esaurimento dei lavori tali operai sono reintegrati nei medesimi elenchi. Resta ferma la disciplina per le opere pubbliche di bonifica.

3. Per l'eventuale affidamento dei subappalti si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, nonché delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

4. La Regione provvede a pubblicare nel proprio *Bollettino ufficiale* entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco nominativo, distinto per comuni di residenza, degli operai idraulico-forestali di cui al presente articolo. Copia di detto elenco è inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che è tenuto a compiere verifiche sulla consistenza complessiva degli elenchi e sull'impiego degli operai, nonché ad informare la procura generale della Corte dei conti, ove riscontri indebite iscrizioni.

5. Alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nonché a quelli previsti nel piano di bacino di cui all'articolo 1, si provvede nell'ambito delle risorse derivanti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché da altre leggi concernenti interventi della medesima natura. Per le stesse finalità è altresì concesso alla regione Calabria il contributo speciale di lire 3.600 miliardi per il periodo dal 1992 al 1999, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1992 e lire 420 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

6. Sono destinate a spese di investimento riguardanti gli interventi di assetto idrogeologico e di regimazione delle acque le economie determinatesi in conseguenza della progressiva diminuzione del numero degli operai idraulico-forestali iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5, l'autorità di bacino della Calabria stipula convenzioni con la regione Calabria e con i soggetti titolari dei rapporti di lavoro con gli operai idraulico-forestali di cui al comma 1.

Art. 3.

(Completamento di opere)

1. È concesso alla Regione Calabria il contributo speciale di lire 10.000 milioni per l'anno 1992, di lire 50.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 80.000 milioni per l'anno 1994 per completare il trasferimento dei centri abitati dei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

2. Per l'avvio della gestione dei servizi attinenti alle opere di trasferimento di cui al comma 1 è altresì concesso un contributo straordinario di lire 8.220 milioni per l'anno 1992 e di lire 5.220 milioni per l'anno 1993.

3. Per la realizzazione di interventi nelle aree demaniali del parco nazionale della Calabria, istituito con legge 2 aprile 1968, n. 503, e delle aree del demanio pubblico del parco delle Serre, è autorizzata la spesa di lire 37.500 milioni per l'anno 1992 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 da destinare, in particolare, alle opere di salvaguardia, valorizzazione e fruizione delle aree costituenti il parco, nonché all'acquisizione di aree forestali di particolare valore storico e ambientale nel limite della somma di lire 35.000 milioni per l'anno 1992.

4. È altresì concesso al parco nazionale della Calabria un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 1.720 milioni per l'anno 1994, destinato alle esigenze di funzionamento del predetto parco.

5. L'Ente autonomo del parco nazionale dell'Aspromonte e l'Ente autonomo del parco del Pollino di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 305, sono regolati dalle norme della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

6. Agli enti autonomi di cui al comma 5 è concesso un contributo straordinario per spese di funzionamento pari a complessive lire 1.637 milioni per l'anno 1992, lire 4.637 milioni per l'anno 1993 e lire 9.637 milioni

per l'anno 1994, da ripartire in misura uguale tra i due enti.

7. A ciascuno degli enti autonomi di cui al comma 5 è concesso altresì un contributo straordinario di lire 6.250 milioni per l'anno 1992, di lire 5.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 16.000 milioni per l'anno 1994 per opere di salvaguardia, valorizzazione e fruizione delle aree dei parchi stessi.

Art. 4.

(Piano di sviluppo regionale)

1. La regione Calabria, avvalendosi del Consiglio nazionale per l'economia e il lavoro (CNEL), accerta, anche con articolazione territoriale, i parametri socioeconomici da assumere a fondamento di un piano triennale di sviluppo regionale.

2. Detto piano, formulato dalla Regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è presentato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nei successivi due mesi, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai fini della approvazione.

3. Il piano di sviluppo formula le priorità di intervento alle quali sono tenute le amministrazioni dello Stato nei settori della viabilità, dei trasporti e delle comunicazioni, e indica le azioni da attuare nei settori dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, del turismo, dell'edilizia antisismica, nonché in quello dell'agro-industria.

4. Decorso inutilmente il termine di quattro mesi di cui al comma 2, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede in via sostitutiva alla formulazione del piano, che comunica alla regione ai fini dell'intesa sulla proposta da inoltrare al CIPE.

5. Per l'attuazione del piano di sviluppo regionale è autorizzata la complessiva spesa di lire 883.000 milioni di cui lire 467.500 milioni per l'anno 1993 e lire 415.500 milioni per l'anno 1994.

6. È concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 120.000 milioni,

di cui lire 20.000 milioni nel 1992, lire 50.000 milioni nel 1993 e lire 50.000 milioni nel 1994 per incrementare il capitale della società finanziaria regionale, istituita con la legge della regione Calabria 30 aprile 1984, n. 7.

Art. 5.

(Istituzione dell'università di Catanzaro)

1. A decorrere dall'anno accademico 1992-1993 è istituita l'università degli studi di Catanzaro, che assorbe le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza dell'università degli studi di Reggio Calabria, istituite dall'articolo 26 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e quella di farmacia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1989.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinati la successione dell'università di Catanzaro in quella di Reggio Calabria in tutti i rapporti giuridici e dalla titolarità delle strutture afferenti alle facoltà di cui al comma 1, nonché il trasferimento del personale docente e non docente.

Art. 6.

(Norma finanziaria)

1. All'onere complessivo derivante dall'articolo 1, comma 7 e dall'articolo 3, commi 2, 4 e 6, pari a lire 11.720 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per lo sviluppo della regione Calabria».

2. All'onere complessivo derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, dell'articolo 3, commi 1, 3 e 7, e dell'articolo 4, commi 5 e 6, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.